

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 2026, n. 45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024. (26G00062) ..... Pag. 1

LEGGE 1° aprile 2026, n. 46.

Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014. (26G00063) ..... Pag. 16

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 marzo 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Valvestino e nomina del commissario straordinario. (26A01744) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 marzo 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Serracapriola e nomina del commissario straordinario. (26A01745)..... Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 marzo 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Valbondione e nomina del commissario straordinario. (26A01746)..... Pag. 29



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 marzo 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Martino Canavese.** (26A01747). . . . . *Pag.* 29

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 31 marzo 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Garda».** (26A01724). . . . . *Pag.* 30

DECRETO 31 marzo 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP «Spresa delle Giudicarie» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Spresa delle Giudicarie».** (26A01725). . . . . *Pag.* 32

### Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 4 marzo 2026.

**Linee guida per l'installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN).** (26A01758). . . . . *Pag.* 34

DECRETO 27 marzo 2026.

**Scioglimento della «La Maison coop. edil. a r.l.», in Matera e nomina del commissario liquidatore.** (26A01757). . . . . *Pag.* 34

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Olpha». (26A01749). . . . . *Pag.* 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel DOC». (26A01750). . . . . *Pag.* 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Livurox». (26A01751). . . . . *Pag.* 38

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Medac». (26A01752). . . . . *Pag.* 38

### Ente nazionale per l'aviazione civile

Adozione del regolamento «Tutela del territorio dal rischio generato dalle attività aeronautiche» (26A01753). . . . . *Pag.* 38


### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni per il titolare del Consolato onorario di Port of Spain (Trinidad e Tobago) (26A01759). . . . . *Pag.* 39

Soppressione del Vice Consolato onorario di Grimstad (Norvegia) e istituzione del vice Consolato onorario di Kristiansand (Norvegia). (26A01760). . . . . *Pag.* 39

### Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano». (26A01723). . . . . *Pag.* 39



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 2026, n. 45.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, del citato Accordo.

Art. 3.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 1° aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



Agreement

concerning

Solidarity Measures to Safeguard the Security of Gas Supply

between

the Government of the Federal Republic of Germany,

the Government of the Swiss Confederation

and

the Government of the Italian Republic



The Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Italian Republic (hereinafter “the Contracting Parties”),

Noting the most important rules

- for allocating transport capacity (Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013, so-called CAM Network Code),
- the procedures for managing contractual congestion at interconnection points (Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005, Annex I, so-called CMP),
- the rules for balancing gas networks, including the rules for scheduling gas flows (nomination procedures),
- the harmonisation of interconnection agreements, gas quality management and data exchange solutions (Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on interoperability and data exchange rules, so-called INT NC), including daily imbalance charges (Commission Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks, so-called BAL NC),
- tariff structures according to cost allocation methodologies and criteria between the different entry and exit points (Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas, so-called TAR NC),
- the implementation of the transparency and non-discrimination obligations envisaged by the Third Energy Package (i.e. Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC and Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005) for the gas sector,



Noting that there is no dedicated agreement between the EU and Switzerland on gas market and gas security of supply rules,

Noting Article 13 Paragraph 2 of Regulation (EU) 2017/1938 (Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010, OJ L 280, 28.10.2017, p. 1, as last amended by Regulation (EU) 2022/1032 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2022 amending Regulations (EU) 2017/1938 and (EC) No 715/2009 with regard to gas storage, OJ L 173, 30.6.2022, p. 17, hereinafter “the Regulation”), whereby Member States shall involve, as appropriate, the third country through which they are connected,

Noting Article 6 Paragraph 7 of the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Italian Republic concerning Solidarity measures to safeguard the security of gas supply done at Berlin on 19 March 2024, whereby Germany and Italy agree on the need to involve a relevant third Country,

Have agreed as follows:

#### Article 1

The Contracting Parties refer to the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Italian Republic concerning Solidarity measures to safeguard the security of gas supply done at Berlin on 19. March 2024 (hereinafter “the Solidarity Agreement”). The Contracting Parties declare this Agreement to be an integral part of the Solidarity Agreement. This Agreement is without prejudice to the obligations of Germany and Italy under the Regulation.



## Article 2

Article 3 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement is complemented as follows: The solidarity request of any Contracting Party shall be transmitted to the Swiss Federal Office for National Economic Supply (FONES; hereinafter “the Swiss Competent Authority”). The Swiss solidarity request pursuant to the following Article 9 of this Agreement shall be transmitted to both German and Italian Competent Authorities.

## Article 3

The Swiss Competent Authority and the Swiss Transmission System Operators (TSOs) are informed about all bookings and nominations at the delivery point according to Article 4 Paragraph 5 of the Solidarity Agreement and the Swiss Competent Authority informs, also by means of the Swiss TSOs, both the German and Italian Competent Authorities about any bookings and nominations related to solidarity measures. The timing of such information is to be agreed among TSOs according to Article 10 of this Agreement.

## Article 4

The Competent Authorities of Germany, Switzerland and Italy notify each other about:

- the declaration of the emergency level or equivalent condition for Switzerland;
- any change or update of contact details of the Competent Authority as provided for in Article 11 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement.



### Article 5

Any Solidarity offer between Germany and Italy shall not interfere with the supply of solidarity protected customers in Switzerland. Especially transport capacities necessary for their supply shall be preserved.

### Article 6

In executing Solidarity requests, the German, the Swiss and the Italian Competent Authorities shall ensure that no action will be undertaken to unduly limit the use of existing transmission capacity on their relevant gas networks, respecting the correct and transparent functioning of the infrastructures.

### Article 7

Execution of solidarity measures according to Articles 4 and 5 of the Solidarity Agreement shall take into account supplies to solidarity protected customers in Switzerland. Solidarity protected customers in Switzerland shall be treated equally to the German and Italian solidarity protected customers as long as their definition remains compatible with Article 2 Paragraph 6 and Article 13 of the Regulation.

### Article 8

If a solidarity offer between Germany and Italy, or vice versa, jeopardizes the security of supply of solidarity protected customers in Switzerland, the Competent Authorities of the three Contracting Parties shall meet at the request of the Swiss Competent Authority within the shortest possible timeframe in order to implement measures to ensure the supply of solidarity protected customers in Switzerland.



### Article 9

Should the supply to solidarity protected customers in Switzerland no longer be ensured, Switzerland shall have the right to present a solidarity request to both Germany and Italy. Conversely, if the supply of solidarity protected customers in Germany or Italy is no longer ensured, both Germany and Italy also have the right to present a solidarity request to Switzerland. Such solidarity requests shall be treated by the Contracting Parties according to the procedures of the Solidarity Agreement; also, Switzerland shall underpin its solidarity request with documentation as laid out in the Solidarity Agreement and comply with all the procedures as laid out in the Solidarity Agreement.


### Article 10

All the Contracting Parties commit to undertake all the necessary actions in order to encourage the conclusion of an agreement functional to an operational procedure among TSOs regarding the transport at the delivery points within six (6) months, in case no relevant operational procedure with this regard is already in force.

### Article 11

(1) Disputes between Switzerland on the one side, and either one or both of the other Contracting Parties on the other side, concerning the interpretation or application of this Agreement shall as far as possible be settled by the Competent Authorities of the three Contracting Parties.

(2) If a dispute cannot thus be settled, either Contracting Party may request that the dispute be submitted to an arbitral tribunal for its decision.



(3) Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as follows: Each Contracting Party shall appoint one member, and these three members shall agree upon a national of a third State as their chairman to be appointed by the Governments of the Contracting Parties. Such members shall be appointed within two months, and such chairman within three months, from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Parties that it intends to submit the dispute to an arbitral tribunal.

(4) If the periods specified in paragraph 3 of this Article have not been observed, any Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of a Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented from discharging the said function, the Member of the Court next in seniority who is not a national of a Contracting Party shall make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall apply this Agreement as interpreted in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties and other rules and principles of international law applicable between the Contracting Parties and reach its decisions by a majority of votes. If the vote is a draw between any of the Contracting Parties, the chairman's vote carries. Such decisions shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its representatives in the arbitral proceedings; the cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties involved. The arbitral tribunal may make a different decision concerning costs. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall not have jurisdiction to determine the legality of a measure, alleged to constitute a breach of this Agreement, under the domestic law of a Contracting Party. For greater certainty, in determining the consistency of a measure with this Agreement, the arbitral tribunal may consider, as appropriate, the domestic law of a Contracting Party as a matter of fact. In case of Germany and Italy, "domestic law" includes the law of the European Union.



In doing so, the arbitral tribunal shall follow the prevailing interpretation given to the domestic law by the courts or authorities of that Contracting Party and any meaning given to domestic law by the arbitral tribunal shall not be binding upon the courts or the authorities of that Contracting Party.

#### Article 12

The compensation is governed by the procedures defined under Articles 8 and 9 of the Solidarity Agreement. If Switzerland is the providing Contracting Party, the gas price shall be the average of the last available spot market prices on the German, Italian and French exchanges. The determination of the amount of compensation for damages to involved sectors of the economy of Switzerland as a providing Contracting Party shall be made on the basis of the relevant laws of Switzerland, as per Annex 1 of this Agreement. Switzerland can also claim costs for transporting the gas to the Swiss border for the price to be paid by Germany or Italy, as these costs are not included in the exchange price.

#### Article 13

According to Article 8 Paragraph 2 of the Customs Treaty between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, done at Bern on 29 March 1923, concerning the union of the latter with the Swiss Customs Territory (Customs Union Treaty), Switzerland informs the Contracting Parties that Liechtenstein has authorized Switzerland, as notified on 21 February 2024, to conclude the present Agreement with effect to Liechtenstein as well. Therefore, the provisions of this Agreement also will apply to Liechtenstein in the same way as in Switzerland.



## Article 14

(1) The Government of the Federal Republic of Germany is the depositary of this Agreement.

(2) This Agreement shall enter into force on the date on which the Governments of all the Contracting Parties have informed each other that the national requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last communication is received by the Government of the Federal Republic of Germany. If the Solidarity Agreement has not entered into force at the date indicated in the previous sentence, this Agreement shall enter into force on the same date as the Solidarity Agreement.

(3) Registration of this Agreement with the Secretariat of the United Nations, in accordance with Article 102 of the United Nations Charter, shall be initiated by the Government of the Federal Republic of Germany immediately following its entry into force. The Government of the Swiss Confederation and the Government of the Italian Republic shall be informed of registration, and of the UN registration number, as soon as this has been confirmed by the Secretariat.

(4) This Agreement shall remain in force as long as the Solidarity Agreement is in force, unless denounced following the procedure provided for by Article 14 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement.



Done at Berlin on 19 March 2024 in one original in the English language, which will be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany; the Government of the Federal Republic of Germany will transmit a certified copy to the other Contracting Parties.

For the Government of the Federal Republic of Germany

*Subject to ratification*

*are - htr,  
R.H.G.*

For the Government of the Swiss Confederation

*[Signature]*  
*A. Casti*

For the Government of the Italian Republic

*[Signature]*



## Annex 1

Referring to Article 12 of the

Agreement  
concerning

Solidarity Measures to Safeguard the Security of Gas Supply

between

the Government of the Federal Republic of Germany

and

the Government of the Swiss Confederation

and

the Government of the Italian Republic

Excerpt from the Swiss Federal Act on National Economic Supply (National Economic Supply Act, NESAs) of 17 June 2016 (Status as of 01 July 2023):

[...] Chapter 4 Support, Compensation and Insurance

Article 38 Compensation

- (1) The Confederation may pay compensation to private and public sector undertakings for measures under Articles 5 paragraph 4 and 31-33 insofar as:
  - A. the measures need to be taken quickly; and
  - B. the undertakings do suffer substantial unreasonable loss.
- (2) The Federal Council shall decide on the conditions for compensation.
- (3) The Swiss Federal Office for National Economic Supply shall specify the compensation amount in each individual case and the requirements therefor. In particular it shall take into account the undertakings' own particular interests in the measures and the benefits that they may draw from them.



ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETÀ VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito «le Parti Contraenti»),

Prendendo atto delle norme più importanti:

per l'assegnazione della capacità di trasporto (Regolamento della Commissione (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 984/2013, cosiddetto Codice di rete CAM),

le procedure per la gestione delle congestioni contrattuali nei punti di interconnessione (Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005, Allegato I, cosiddetto CMP),

le regole per il bilanciamento delle reti del gas, comprese le regole per la programmazione dei flussi di gas (procedure di nomina),

l'armonizzazione degli accordi di interconnessione, della gestione della qualità del gas e delle soluzioni per lo scambio di dati (Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo alle norme sull'interoperabilità e sullo scambio di dati, cosiddetto INT NC),

compresi gli oneri di sbilanciamento giornalieri (Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas sulle reti di trasporto, cosiddetto BAL NC),

strutture tariffarie secondo metodologie e criteri di allocazione dei costi tra i diversi punti di entrata e di uscita (Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, c.d. TAR NC),

l'attuazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione previsti dal Terzo Pacchetto Energia (ovvero la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005) per il settore del gas,

Notando che non esiste un Accordo specifico tra l'UE e la Svizzera sulle regole del mercato del gas e della sicurezza dell'approvvigionamento di gas,

Prendendo atto dell'art. 13 (2) del Regolamento (UE) 2017/1938 (Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento

(UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28 ottobre 2017, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 in relazione allo stoccaggio del gas, GU L 173 del 30 giugno 2022, pag. 17, di seguito «il Regolamento»), in base al quale gli Stati membri coinvolgono, se del caso, il Paese terzo attraverso il quale sono collegati,

Prendendo atto dell'art. 6 (7) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica italiana concernente le misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, fatto a Berlino il 19 marzo 2024, in cui la Germania e l'Italia concordano sulla necessità di coinvolgere un Paese terzo pertinente,

Hanno concordato quanto segue:

#### Articolo 1

Le Parti contraenti fanno riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica italiana concernente misure di solidarietà per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, concluso a Berlino il 19 marzo 2024 (di seguito «Accordo di solidarietà»). Le Parti contraenti dichiarano che il presente Accordo è parte integrante dell'Accordo di solidarietà. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi della Germania e dell'Italia ai sensi del Regolamento.

#### Articolo 2

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà è integrato come segue: La richiesta di solidarietà di qualsiasi Parte contraente è trasmessa all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico nazionale (UFAE; di seguito «Autorità competente svizzera»). La richiesta di solidarietà della Svizzera ai sensi del seguente articolo 9 del presente Accordo è trasmessa alle Autorità competenti tedesche e italiane.

#### Articolo 3

L'Autorità competente svizzera e i Transmission System Operator (TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine al punto di consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di solidarietà e l'Autorità competente svizzera informa, anche tramite i TSO svizzeri, le Autorità competenti tedesca e italiana di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà. Il calendario di tali informazioni deve essere concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.

#### Articolo 4

Le autorità competenti di Germania, Svizzera e Italia si notificano reciprocamente:

la dichiarazione del livello di emergenza o di una condizione equivalente per la Svizzera;

qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati di contatto dell'Autorità competente, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà.



#### Articolo 5

Qualsiasi offerta di solidarietà tra la Germania e l'Italia non deve interferire con la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera. In particolare, devono essere garantite le capacità di trasporto necessarie per la loro fornitura.

#### Articolo 6

Nell'esecuzione delle richieste di solidarietà, le Autorità competenti tedesche, svizzere e italiane garantiscono che non saranno intraprese azioni per limitare indebitamente l'uso della capacità di trasporto esistente sulle rispettive reti del gas, rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture.

#### Articolo 7

L'esecuzione delle misure di solidarietà ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo di solidarietà tiene conto delle forniture ai clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera. I clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera sono considerati allo stesso modo dei clienti protetti dalla solidarietà tedeschi e italiani, purché la loro definizione rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del Regolamento.

#### Articolo 8

Se un'offerta di solidarietà tra la Germania e l'Italia, o viceversa, mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera, le Autorità competenti delle tre Parti contraenti si riuniscono su richiesta dell'Autorità competente svizzera entro il più breve tempo possibile al fine di attuare misure per garantire l'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera.

#### Articolo 9

Qualora la fornitura ai clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera non sia più garantita, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarietà sia alla Germania che all'Italia. Viceversa, se la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Germania o in Italia non è più garantita, sia la Germania che l'Italia hanno il diritto di presentare una richiesta di solidarietà alla Svizzera. Tali richieste di solidarietà sono trattate dalle Parti contraenti secondo le procedure dell'Accordo di solidarietà; inoltre, la Svizzera deve supportare la sua richiesta di solidarietà con la documentazione prevista dall'Accordo di solidarietà e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo di solidarietà.

#### Articolo 10

Tutte le Parti contraenti si impegnano a intraprendere tutte le azioni necessarie per favorire la conclusione di un Accordo funzionale a una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna entro sei (6) mesi, nel caso in cui non sia già in vigore alcuna procedura operativa in materia.

#### Articolo 11

(1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall'altra, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità competenti delle tre Parti contraenti.

(2) Se una controversia non può essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente può chiedere che la controversia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale.


(3) Tale tribunale arbitrale è costituito *ad hoc* come segue: Ciascuna Parte contraente nomina un membro e questi tre membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sarà nominato dai Governi delle Parti contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre Parti contraenti che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.

(4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono stati rispettati, ogni Parte contraente può, in mancanza di altre disposizioni pertinenti, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una Parte contraente o se è altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il Vicepresidente procede alle nomine necessarie. Se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se anch'egli è impossibilitato a svolgere tale funzione, il Membro del Tribunale di grado superiore che non ha la cittadinanza di una Parte contraente procede alle nomine necessarie.

(5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo come interpretato in conformità alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e alle altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti contraenti e prenderà le sue decisioni a maggioranza dei voti. In caso di parità tra le Parti contraenti, il voto del presidente è valido. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interessate. Il tribunale arbitrale può decidere diversamente in merito alle spese. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale arbitrale non è competente a determinare la legittimità di una misura, che si presume costituisca una violazione del presente Accordo, ai sensi del diritto interno di una Parte contraente. Per maggiore certezza, nel determinare la coerenza di una misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale può considerare, se del caso, il diritto interno di una Parte contraente come una questione di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il «diritto interno» include il diritto dell'Unione Europea. Nel fare ciò, il tribunale arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno dai tribunali o dalle autorità di quella Parte Contraente e qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale Parte contraente.

#### Articolo 12

La compensazione è regolata dalle procedure definite agli articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarietà. Se la Svizzera è la Parte contraente fornitrice, il prezzo



del gas è la media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese. La determinazione dell'importo dell'indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base delle leggi svizzere in materia, come da Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera può inoltre rivendicare i costi di trasporto del gas (fino al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di scambio.

#### Articolo 13

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Trattato doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concluso a Berna il 29 marzo 1923, relativo all'unione di quest'ultimo con il Territorio doganale svizzero (Trattato di unione doganale), la Svizzera informa le Parti contraenti che il Liechtenstein ha autorizzato la Svizzera, come notificato il 21 febbraio 2024, a concludere il presente Accordo con effetto anche sul Liechtenstein. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno anche al Liechtenstein nello stesso modo in cui si applicano alla Svizzera.

#### Articolo 14

(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania è il depositario del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui i Governi di tutte le Parti contraenti si saranno reciprocamente informati dell'adempimento dei requisiti nazionali per tale entrata in vigore. La data pertinente è il giorno in cui il governo della Repubblica federale di Germania riceve l'ultima comunicazione. Se l'Accordo di solidarietà non è entrato in vigore alla data indicata nella frase precedente, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di solidarietà.

(3) La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, è avviata dal Governo della Repubblica federale di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana sono informati della registrazione e del numero di registrazione dell'ONU non appena questa è stata confermata dal Segretariato.

(4) Il presente Accordo rimane in vigore finché è in vigore l'Accordo di solidarietà, a meno che non venga denunciato secondo la procedura prevista dall'articolo 14.2 dell'Accordo di solidarietà.

Fatto a Berlino il 19 marzo 2024 in un originale in lingua inglese, che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania; il Governo della Repubblica Federale di Germania ne trasmetterà una copia certificata conforme alle altre Parti contraenti.

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Per il Governo della Confederazione Svizzera

Per il Governo della Repubblica italiana

#### ALLEGATO I

CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO RELATIVO A MISURE DI SOLIDARIETÀ PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Estratto dalla Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento economico del Paese, NESAs) del 17 giugno 2016. Giugno 2016 (Stato al 01. Luglio 2023):

[...] Capitolo 4 Sostegno, indennizzo e assicurazione

Articolo 38 (*Indennità*). — (1) La Confederazione può versare indennizzi alle imprese private e pubbliche per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 31-33 nella misura in cui:

A. le misure devono essere adottate rapidamente; e

B. le imprese subiscano un danno sostanziale e irragionevole.

(2) Il Consiglio federale decide le condizioni di indennizzo.

(3) L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese specifica l'importo dell'indennizzo in ogni singolo caso e i relativi requisiti. In particolare, tiene conto degli interessi particolari delle imprese nei confronti delle misure e dei vantaggi che possono trarne.

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1503):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 28 maggio 2025.

Assegnato alla Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 10 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 e il 24 giugno 2025.

Esaminato in Aula e approvato l'11 settembre 2025.

*Camera dei deputati* (atto n. 2592):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2025; il 15 e il 22 ottobre 2025.

Esaminato in Aula il 10 novembre 2025 e approvato, definitivamente, il 25 marzo 2026.

26G00062



LEGGE 1° aprile 2026, n. 46.

**Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione all'adesione*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII del Protocollo stesso.

Art. 3.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del Protocollo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, come sostituito dall'articolo VII del Protocollo di cui al medesimo articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 1° aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



# PROTOCOL

## TO AMEND THE CONVENTION ON OFFENCES AND CERTAIN OTHER ACTS COMMITTED ON BOARD AIRCRAFT

THE CONTRACTING STATES TO THIS PROTOCOL,

NOTING that States have expressed their concern about the escalation of the severity and frequency of unruly behaviour on board aircraft that may jeopardize the safety of the aircraft or of persons or property therein or jeopardize good order and discipline on board;

RECOGNIZING the desire of many States to assist each other in curbing unruly behaviour and restoring good order and discipline on board aircraft;

BELIEVING that in order to address these concerns, it is necessary to adopt provisions to amend those of the *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft* signed at Tokyo on 14 September 1963;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

### Article I

This Protocol amends the *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*, signed at Tokyo on 14 September 1963 (hereinafter referred to as "the Convention").

### Article II

Article 1, paragraph 3, of the Convention shall be replaced by the following:

#### "Article 1

3. For the purposes of this Convention:
  - a) an aircraft is considered to be in flight at any time from the moment when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation; in the case of a forced landing, the flight shall be deemed to continue until the competent authorities take over the responsibility for the aircraft and for persons and property on board; and
  - b) when the State of the operator is not the same as the State of registration, the term "the State of registration", as used in Articles 4, 5 and 13 of the Convention shall be deemed to be the State of the operator."



**Article III**

Article 2 of the Convention shall be replaced by the following:

**“Article 2**

Without prejudice to the provisions of Article 4 and except when the safety of the aircraft or of persons or property on board so requires, no provision of this Convention shall be interpreted as authorizing or requiring any action in respect of offences against penal laws of a political nature or those based on discrimination on any ground such as race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion or gender.”

**Article IV**

Article 3 of the Convention shall be replaced by the following:

**“Article 3**

1. The State of registration of the aircraft is competent to exercise jurisdiction over offences and acts committed on board.
- 1 bis.* A State is also competent to exercise jurisdiction over offences and acts committed on board:
  - a) as the State of landing, when the aircraft on board which the offence or act is committed lands in its territory with the alleged offender still on board; and
  - b) as the State of the operator, when the offence or act is committed on board an aircraft leased without crew to a lessee whose principal place of business or, if the lessee has no such place of business, whose permanent residence, is in that State.
2. Each Contracting State shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction as the State of registration over offences committed on board aircraft registered in such State.
- 2 bis.* Each Contracting State shall also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over offences committed on board aircraft in the following cases:
  - a) as the State of landing, when:
    - i) the aircraft on board which the offence is committed has its last point of take-off or next point of intended landing within its territory, and the aircraft subsequently lands in its territory with the alleged offender still on board; and



- ii) the safety of the aircraft or of persons or property therein, or good order and discipline on board, is jeopardized;
  - b) as the State of the operator, when the offence is committed on board an aircraft leased without crew to a lessee whose principal place of business or, if the lessee has no such place of business, whose permanent residence, is in that State.
- 2 *ter.* In exercising its jurisdiction as the State of landing, a State shall consider whether the offence in question is an offence in the State of the operator.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.”

#### Article V

The following shall be added as Article 3 *bis* of the Convention:

#### “Article 3 *bis*

If a Contracting State, exercising its jurisdiction under Article 3, has been notified or has otherwise learned that one or more other Contracting States are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same offences or acts, that Contracting State shall, as appropriate, consult those other Contracting States with a view to coordinating their actions. The obligations in this Article are without prejudice to the obligations of a Contracting State under Article 13.”

#### Article VI

Article 5, paragraph 2, of the Convention shall be deleted.

#### Article VII

Article 6 of the Convention shall be replaced by the following:

#### “Article 6

1. The aircraft commander may, when he has reasonable grounds to believe that a person has committed, or is about to commit, on board the aircraft, an offence or act contemplated in Article 1, paragraph 1, impose upon such person reasonable measures including restraint which are necessary:
  - a) to protect the safety of the aircraft, or of persons or property therein; or
  - b) to maintain good order and discipline on board; or



- c) to enable him to deliver such person to competent authorities or to disembark him in accordance with the provisions of this Chapter.
2. The aircraft commander may require or authorize the assistance of other crew members and may request or authorize, but not require, the assistance of in-flight security officers or passengers to restrain any person whom he is entitled to restrain. Any crew member or passenger may also take reasonable preventive measures without such authorization when he has reasonable grounds to believe that such action is immediately necessary to protect the safety of the aircraft, or of persons or property therein.
3. An in-flight security officer deployed pursuant to a bilateral or multilateral agreement or arrangement between the relevant Contracting States may take reasonable preventive measures without such authorization when he has reasonable grounds to believe that such action is immediately necessary to protect the safety of the aircraft or persons therein from an act of unlawful interference, and, if the agreement or arrangement so allows, from the commission of serious offences.
4. Nothing in this Convention shall be deemed to create an obligation for a Contracting State to establish an in-flight security officer programme or to agree to a bilateral or multilateral agreement or arrangement authorizing foreign in-flight security officers to operate in its territory.”

### Article VIII

Article 9 of the Convention shall be replaced by the following:

#### “Article 9

1. The aircraft commander may deliver to the competent authorities of any Contracting State in the territory of which the aircraft lands any person who he has reasonable grounds to believe has committed on board the aircraft an act which, in his opinion, is a serious offence.
2. The aircraft commander shall as soon as practicable and if possible before landing in the territory of a Contracting State with a person on board whom the aircraft commander intends to deliver in accordance with the preceding paragraph, notify the authorities of such State of his intention to deliver such person and the reasons therefor.
3. The aircraft commander shall furnish the authorities to whom any suspected offender is delivered in accordance with the provisions of this Article with evidence and information which are lawfully in his possession.”



### Article IX

Article 10 of the Convention shall be replaced by the following:

#### “Article 10

For actions taken in accordance with this Convention, neither the aircraft commander, any other member of the crew, any passenger, any in-flight security officer, the owner or operator of the aircraft, nor the person on whose behalf the flight was performed shall be held responsible in any proceeding on account of the treatment undergone by the person against whom the actions were taken.”

### Article X

The following shall be added as Article 15 *bis* of the Convention:

#### “Article 15 *bis*

1. Each Contracting State is encouraged to take such measures as may be necessary to initiate appropriate criminal, administrative or any other forms of legal proceedings against any person who commits on board an aircraft an offence or act referred to in Article 1, paragraph 1, in particular:
  - a) physical assault or a threat to commit such assault against a crew member;  
or
  - b) refusal to follow a lawful instruction given by or on behalf of the aircraft commander for the purpose of protecting the safety of the aircraft or of persons or property therein.
2. Nothing in this Convention shall affect the right of each Contracting State to introduce or maintain in its national legislation appropriate measures in order to punish unruly and disruptive acts committed on board.”

### Article XI

Article 16, paragraph 1, of the Convention shall be replaced by the following:

#### “Article 16

1. Offences committed on board aircraft shall be treated, for the purpose of extradition between the Contracting States, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the Contracting States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraphs 2 and 2 *bis* of Article 3.”



## Article XII

Article 17 of the Convention shall be replaced by the following:

### “Article 17

1. In taking any measures for investigation or arrest or otherwise exercising jurisdiction in connection with any offence committed on board an aircraft, the Contracting States shall pay due regard to the safety and other interests of air navigation and shall so act as to avoid unnecessary delay of the aircraft, passengers, crew or cargo.
2. Each Contracting State, when fulfilling its obligations, or exercising a permitted discretion under this Convention, shall act in accordance with the obligations and responsibilities of States under international law. In this respect, each Contracting State shall have regard for the principles of due process and fair treatment.”

## Article XIII

The following shall be added as Article 18 *bis* of the Convention:

### “Article 18 *bis*

Nothing in this Convention shall preclude any right to seek the recovery, under national law, of damages incurred, from a person disembarked or delivered pursuant to Article 8 or 9 respectively.”

## Article XIV

The texts of the Convention in the Arabic, Chinese and Russian languages annexed to this Protocol shall, together with the texts of the Convention in the English, French, and Spanish languages, constitute texts equally authentic in the six languages.

## Article XV

As between the Contracting States to this Protocol, the Convention and this Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument and shall be known as the Tokyo Convention as amended by the Montréal Protocol, 2014.



### Article XVI

This Protocol shall be open for signature in Montréal on 4 April 2014 by States participating in the International Air Law Conference held at Montréal from 26 March to 4 April 2014. After 4 April 2014, this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Civil Aviation Organization in Montréal until it enters into force in accordance with Article XVIII.

### Article XVII


1. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the International Civil Aviation Organization, who is hereby designated as the Depository.
2. Any State which does not ratify, accept or approve this Protocol in accordance with paragraph 1 of this Article may accede to it at any time. The instruments of accession shall be deposited with the Depository.
3. Ratification, acceptance, approval or accession to this Protocol by any State which is not a Contracting State to the Convention shall have the effect of ratification, acceptance, approval or accession to the Tokyo Convention as amended by the Montréal Protocol, 2014.

### Article XVIII

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Depository.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date of the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3. As soon as this Protocol enters into force, it shall be registered with the United Nations by the Depository.

### Article XIX

1. Any Contracting State may denounce this Protocol by written notification to the Depository.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Depository.



## Article XX

The Depositary shall promptly notify all signatory and Contracting States to this Protocol of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the date of coming into force of this Protocol, and other relevant information.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorized, have signed this Protocol.

DONE at Montréal on the fourth day of April of the year Two Thousand and Fourteen in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another. This Protocol shall be deposited with the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Depositary to all Contracting States to this Protocol.

—————

### PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI

#### GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

RILEVANDO la preoccupazione degli Stati per l'aggravarsi e l'intensificarsi di comportamenti indisciplinati a bordo di aeromobili in grado di mettere a rischio la sicurezza dell'aeromobile o di persone o beni che si trovino a bordo o di compromettere l'ordine e la disciplina a bordo;

PRENDENDO ATTO del desiderio di molti Stati di prestarsi reciproca assistenza nel limitare comportamenti indisciplinati e nel ripristinare l'ordine e la disciplina a bordo degli aeromobili:

RITENENDO che, al fine di rispondere a tali preoccupazioni, sia necessario adottare disposizioni volte ad emendare le disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili firmata a Tokyo il 14 settembre 1963,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo I

Il presente Protocollo emenda la Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 (di seguito indicata come "la Convenzione").

#### Articolo II

L'Articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione è sostituito come segue:

#### "Articolo 1

3. Per le finalità della presente Convenzione:

*a)* un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, vengono chiuse tutte le porte esterne e fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l'autorità competente non assume la responsabilità dell'aeromobile nonché delle persone e dei beni a bordo; e

*b)* qualora lo Stato dell'operatore non sia lo stesso dello Stato di immatricolazione, l'espressione "Stato di immatricolazione", come utilizzata agli Articoli 4, 5 e 13 della Convenzione sarà considerato come Stato dell'operatore."



### Articolo III

L'Articolo 2 della Convenzione viene sostituito come segue:

#### “Articolo 2

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'Articolo 4 e ad eccezione dei casi in cui esigenze di sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo di esso lo richiedano, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di autorizzare o prescrivere l'applicazione di qualsiasi provvedimento nel caso di infrazioni a disposizioni penali di natura politica o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, quale la razza, la religione, la nazionalità, l'origine etnica, le opinioni politiche o il genere.”

### Articolo IV

L'Articolo 3 della Convenzione viene sostituito dal seguente:

#### “Articolo 3

1. Lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile è competente ad esercitare la propria giurisdizione sulle infrazioni e sugli atti compiuti a bordo.

1 *bis* Uno Stato è inoltre competente ad esercitare la propria giurisdizione sulle infrazioni e sugli atti compiuti a bordo:

a) in quanto Stato di atterraggio dell'aeromobile, se l'aeromobile a bordo del quale l'infrazione o l'atto sono stati compiuti atterra nel suo territorio e il presunto autore dell'infrazione si trova ancora a bordo; e

b) in quanto Stato dell'operatore, se l'infrazione o l'atto sono compiuti a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede prevalente di attività o, in mancanza di tale sede, la cui residenza permanente sia in tale Stato;

2. Ogni Stato contraente adotta altresì i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza giurisdizionale, in quanto Stato di immatricolazione, sui reati commessi a bordo di aeromobili registrati in tale Stato.

2. *bis* Ogni Stato contraente adotta inoltre i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza giurisdizionale sulle infrazioni commesse a bordo di aeromobili nei seguenti casi:

a) in quanto Stato di atterraggio nei casi in cui:

i) l'aeromobile a bordo del quale viene commessa l'infrazione abbia l'ultimo punto di decollo o il successivo punto di atterraggio programmato all'interno del suo territorio, e l'aeromobile successivamente atterra nel suo territorio con il presunto autore del reato ancora a bordo; e

ii) la sicurezza dell'aeromobile e delle persone e beni a bordo di esso, nonché l'ordine e la disciplina a bordo sono messi in pericolo;

b) in quanto Stato dell'operatore, nei casi in cui l'infrazione viene commessa a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio ad un locatario la cui sede prevalente di attività sia in tale Stato o, nel caso in cui il locatario non abbia una sede prevalente di attività, la cui residenza permanente sia in tale Stato;

2 *ter* Nell'esercitare la propria competenza giurisdizionale in quanto Stato di atterraggio, lo Stato deve considerare se l'infrazione in questione costituisce un'infrazione nello Stato dell'operatore.

3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto nazionale.”

### Articolo V

Il testo che segue è aggiunto come Articolo 3 *bis* della Convenzione:

#### “Articolo 3 *bis*

Qualora uno Stato contraente, nell'esercizio della propria competenza giurisdizionale ai sensi dell'Articolo 3, abbia ricevuto notifica o in altro modo venga a conoscenza che uno o più Stati contraenti abbiano in corso indagini o abbiano promosso una accusa o un procedimento giudiziario in relazione alle stesse infrazioni o agli stessi atti, tale Stato contraente consulterà, ove opportuno, tali altri Stati contraenti al fine di coordinare le rispettive azioni. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi per gli Stati contraenti derivanti dall'applicazione dell'Articolo 13.”

### Articolo VI

L'Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione è soppresso.

### Articolo VII

L'Articolo 6 della Convenzione è sostituito come segue:

#### “Articolo 6

1. Qualora il comandante di un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona abbia commesso o stia per commettere a bordo dell'aeromobile un'infrazione o un atto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, può adottare, nei confronti di tale persona, i provvedimenti che ritiene adeguati, ivi comprese misure coercitive, che si rendano necessari:

a) per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo di esso; oppure

b) per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo, oppure

c) per consentire di consegnare tale persona alle autorità competenti o a sbarcarla dall'aeromobile, secondo le disposizioni del presente Titolo.

2. Il comandante dell'aeromobile può esigere o autorizzare l'assistenza da parte degli altri membri dell'equipaggio e può richiedere o autorizzare, ma non esigere, l'assistenza di addetti alla sicurezza di bordo o di passeggeri per applicare misure coercitive nei confronti delle persone per le quali abbia titolo ad adottare tali misure. Ciascun membro dell'equipaggio o passeggero può, parimenti, porre in essere misure preventive ragionevoli, senza tale autorizzazione, qualora abbia sufficienti ragioni per ritenere tali misure immediatamente necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni presenti a bordo.



3. Un addetto alla sicurezza di bordo impiegato ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale o di una intesa tra gli Stati contraenti interessati può assumere idonee misure preventive senza tale autorizzazione laddove abbia motivi sufficienti di ritenere che tali misure siano immediatamente necessarie per proteggere la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo da un atto di interferenza illegittima e, laddove l'accordo o l'intesa lo consentano, per prevenire la commissione di gravi infrazioni.

4. Nulla di quanto disposto nella presente Convenzione può essere interpretato nel senso di creare un obbligo per uno Stato contraente di stabilire un programma di addetti alla sicurezza di bordo o di aderire ad un accordo bilaterale o multilaterale o di una intesa che autorizzi addetti alla sicurezza di bordo stranieri ad operare nel proprio territorio.”

#### Articolo VIII

L'Articolo 9 della Convenzione viene sostituito come segue:

##### “Articolo 9

1. Qualora il comandante dell'aeromobile abbia fondati motivi di ritenere che una persona abbia compiuto a bordo dell'aeromobile un atto che egli ritiene costituire una grave infrazione, può consegnare tale persona alle autorità competenti di qualsiasi Stato contraente nel cui territorio atterri l'aeromobile.

2. Il comandante dell'aeromobile che abbia a bordo una persona che intende consegnare ai sensi del precedente paragrafo deve, senza indugio e, se possibile, prima di atterrare nel territorio di uno Stato Contraente, notificare alle autorità di tale Stato l'intenzione di consegnare tale persona e le motivazioni della decisione.

3 Il comandante dell'aeromobile fornisce alle autorità alle quali viene consegnata la persona sospettata di aver commesso un'infrazione ai sensi del presente articolo, le prove e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso.”

#### Articolo IX

L'Articolo 10 della Convenzione è sostituito come segue:

##### “Articolo 10

Per i provvedimenti adottati conformemente alla presente Convenzione, né il comandante dell'aeromobile né un altro membro dell'equipaggio, un passeggero, un addetto alla sicurezza di bordo, il proprietario o l'operatore dell'aeromobile, o altra persona per conto della quale è stato operato il volo, possono essere ritenuti responsabili in una procedura intentata in ragione del pregiudizio subito dalla persona nei cui confronti sono state adottate le misure.”

#### Articolo X

Quanto segue viene aggiunto come Articolo 15 *bis* della Convenzione.

##### “Articolo 15 *bis*

1. Ciascuno Stato contraente è incoraggiato ad adottare le misure necessarie ad avviare gli opportuni procedimenti penali, amministrativi o altre azioni legali contro

chiunque commetta a bordo di un aeromobile un'infrazione o un atto, come descritti all'articolo 1, paragrafo 1, e in particolare:

a) aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio; oppure

b) rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile, o in suo nome e per conto, allo scopo di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni che si trovano a bordo.

2. Nulla di quanto disposto dalla presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di introdurre o mantenere nella propria legislazione nazionale idonee misure volte a sanzionare atti indisciplinati o di disturbo commessi a bordo.”

#### Articolo XI

L'Articolo 16, paragrafo 1 della Convenzione viene sostituito come segue:

##### “Articolo 16

1. Le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile sono considerate, ai fini dell'extradizione tra Stati contraenti, essere commesse sia nel luogo in cui sono state effettivamente commesse che nel territorio degli Stati contraenti i quali devono stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi dei paragrafi 2 e 2 *bis* dell'articolo 3.”

#### Articolo XII

L'Articolo 17 della Convenzione è sostituito come segue:

##### “Articolo 17

1. Gli Stati contraenti, nell'adottare provvedimenti finalizzati alle indagini o all'arresto o nell'esercitare in qualunque altro modo la propria giurisdizione in relazione a infrazioni commesse a bordo di un aeromobile, tengono in debito conto la sicurezza e gli ulteriori interessi della navigazione aerea, evitando indebiti ritardi dell'aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio o del carico.


2. Ogni Stato contraente, nell'ottemperare ai propri obblighi o nell'esercitare un potere discrezionale consentito ai sensi della presente Convenzione, agisce nel rispetto degli obblighi e delle responsabilità degli Stati sanciti dal diritto internazionale. In questo senso ciascuno Stato contraente rispetta i principi del giusto processo e dell'equo trattamento.”

#### Articolo XIII

Quanto segue viene aggiunto come Articolo 18 *bis* alla Convenzione:

##### “Articolo 18 *bis*

Nulla di quanto disposto nella presente Convenzione preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conformità con il diritto nazionale, da parte di una persona sbarcata o consegnata ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 o 9.”



#### Articolo XIV

I testi della Convenzione nelle lingue araba, cinese e russa annesse al presente Protocollo, insieme ai testi della Convenzione nelle lingue inglese, francese e spagnola, costituiscono tutti testi ugualmente facenti fede.

#### Articolo XV

Gli Stati contraenti del presente Protocollo leggono ed interpretano la Convenzione ed il presente Protocollo come un unico strumento denominato "Convenzione di Tokyo come emendata dal Protocollo di Montreal del 2014".

#### Articolo XVI

Il 4 aprile 2014 il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza sul Diritto Aereo Internazionale svoltasi a Montreal dal 26 marzo al 4 aprile 2014. Dopo il 4 aprile 2014 esso sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale a Montreal, fino alla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo XVIII.

#### Articolo XVII

1. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, che viene qui designato quale depositario.

2. Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può aderirvi in qualunque momento. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

3. La ratifica, accettazione, approvazione del Protocollo o l'adesione ad esso da parte di uno Stato che non sia Stato contraente della Convenzione produrrà l'effetto della ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione di Tokyo come emendata dal Protocollo di Montreal del 2014, o di un'adesione a questa Convenzione.

#### Articolo XVIII

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito presso il depositario del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o che aderisce ad esso successivamente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Non appena il presente Protocollo sarà entrato in vigore, il depositario ne disporrà la registrazione presso le Nazioni Unite.

#### Articolo XIX

1. Ciascuno Stato contraente ha facoltà di denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al depositario.

2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario riceve la notifica.

#### Articolo XX

Il depositario notificherà sollecitamente a tutti gli Stati contraenti e firmatari del presente Protocollo la data di ogni firma, la data di deposito di ogni strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di altre informazioni pertinenti.

IN FEDE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal il 4 aprile 2014, nelle lingue, inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi ugualmente autentici e aventi efficacia a seguito della verifica da parte del Segretario della Conferenza, sotto l'egida del Presidente della Conferenza, della conformità dei testi tra loro, entro novanta giorni dalla data del presente atto. Il presente Protocollo è depositato presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e copie conformi autentiche dello stesso sono trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Contraenti del presente Protocollo.

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1448):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 7 aprile 2025.

Assegnato alla Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 16 aprile 2025, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 23 aprile 2025 e il 6 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato l'11 settembre 2025.

*Camera dei deputati* (atto n. 2591):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2025 e il 2 dicembre 2025.

Esaminato in Aula il 24 marzo 2026 e approvato, definitivamente, il 25 marzo 2026.

26G00063



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 marzo 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Valvestino e nomina del commissario straordinario.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Valvestino (Brescia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta cui Ministro dell'interno, la relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valvestino (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rossella Buccheri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Valvestino (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 2 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 marzo 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valvestino (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rossella Buccheri, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Brescia.

Roma, 18 marzo 2026

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

26A01744

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 marzo 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Serracapriola e nomina del commissario straordinario.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Serracapriola (Foggia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 febbraio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serracapriola (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Serracapriola (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe D'Onofrio.

Il citato amministratore, in data 5 febbraio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 febbraio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serracapriola (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Lubrano, viceprefetto servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 18 marzo 2026

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI***26A01745**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 marzo 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Valbondione e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Valbondione (Bergamo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valbondione (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Valbondione (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 marzo 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valbondione (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Marino, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Bergamo.

Roma, 18 marzo 2026

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI***26A01746**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 marzo 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Martino Canavese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Martino Canavese (Torino);

Considerato altresì che, in data 4 marzo 2026, il sindaco è deceduto;



Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Martino Canavese (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di San Martino Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giacomo Ettore Tinetti.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 2026, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino Canavese (Torino).

Roma, 18 marzo 2026

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

26A01747

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 31 marzo 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Garda».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato



dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 322 del 25 novembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Garda»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2004, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva «Garda» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Garda»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera d) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda DOP per mezzo di posta elettronica certificata in data 13 febbraio 2026 (prot. MASAF n. 71332 del 13 febbraio 2026), dell'integrazione inviata al consorzio per mezzo di posta elettronica certificata in data 10 marzo 2026 (prot. MASAF n. 116811 del 10 marzo 2026), dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Garda», CSQA Certificazioni S.r.l., con nota n. 2089 del 23 febbraio 2026 pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata (prot. MASAF n. 94801 del 26 febbraio 2026), nonché dai chiarimenti forniti da CSQA Certificazioni S.r.l. con nota n. 2343 del 2 marzo 2026 (prot. MASAF n. 103348 del 3 marzo 2026);


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda»;

Decreta:

#### Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 marzo 2004, al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda DOP, con sede lega-



le in Cavaion Veronese (VR), via Vittorio Veneto, n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 18 marzo 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 marzo 2026

*Il dirigente:* GASPARRI

26A01724

DECRETO 31 marzo 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP «Spresa delle Giudicarie» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Spresa delle Giudicarie».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;



Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (CE) n. 2275 della Commissione del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 336 del 23 dicembre 2003 e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Spresa delle Giudicarie»;

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP «Spresa delle Giudicarie» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Spresa delle Giudicarie»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la

partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che la suddetta verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 13 gennaio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 13427, e dell'attestazione, trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata in data 27 gennaio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 38428, dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Spresa delle Giudicarie»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP «Spresa delle Giudicarie» a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spresa delle Giudicarie»;

Decreta:

#### Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP «Spresa delle Giudicarie», con sede legale in Trento, fraz. Spini di Gardolo, via Monaco, n. 5, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spresa delle Giudicarie».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 7 ottobre 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01725



## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 4 marzo 2026.

**Linee guida per l'installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN).**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, recante «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

Considerato che l'art. 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha introdotto la modifica all'art. 104, comma 1, lettera c), n. 2.8-bis del codice delle comunicazioni elettroniche ai sensi della quale è consentita, sotto il regime di autorizzazione generale, l'installazione ed esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato;

Considerato che l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 prevede l'adozione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto con il Ministero della difesa della definizione di apposite linee guida;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c), n. 2.8-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono adottate le linee guida, di cui all'allegato 1 del presente decreto, che si intende parte integrante dello stesso, per l'installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN.

2. Il rilascio dell'autorizzazione, di cui alle allegate linee guida, è condizionato all'esito positivo del coordinamento del Ministero delle imprese e del made in Italy con il Ministero della difesa, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto acquistano efficacia a partire dal 1° giugno 2026.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet del Ministero delle imprese del made in Italy e del Ministero della difesa.

Roma, 4 marzo 2026

*Il Ministro delle imprese  
e del made in Italy*  
URSO

*Il Ministro della difesa*  
CROSETTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 270

AVVERTENZA:

*Il testo integrale del provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 «Linee guida applicative per il rilascio di autorizzazioni generali all'installazione ed esercizio di sistemi LPWAN», è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy al seguente link Decreto interministeriale 4 marzo 2026 – Linee Guida per l'installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN)*

26A01758

DECRETO 27 marzo 2026.

**Scioglimento della «La Maison coop. edil. a r.l.», in Materia e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA


Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto che, all'esito degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, è emerso, nei confronti della società cooperativa «La Maison coop. edil. a r.l.» con sede legale in via Nazionale, 22 - 75100 Matera (MT) - C.F. 00106310774, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «La Maison coop. edil. a r.l.»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che, nonostante nota di sollecito prot. n. 26918 del 6 febbraio 2026, non è pervenuta la terna dei commissari liquidatori segnalata dall'AGCI, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de qua*;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Alberto De Vincenzis, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, e, in ipotesi di *ex-aequo*, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Alberto De Vincenzis (giusta comunicazione PEC in data 11 marzo 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Maison coop. edil. a r.l.» con sede legale in via Nazionale, 22 - 75100 Matera (MT) - C.F. 00106310774, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della relativa procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Alberto De Vincenzis, nato a Montalbano Jonico (MT) il 13 febbraio 1972, codice fiscale DVNLRT72B13F399Z, domiciliato in Corso Carlo Alberto, 28 - 75023 Montalbano Jonico (MT).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 marzo 2026

Il direttore generale: DONATO

26A01757



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Olpha».

*Estratto determina AAM/AIC n. 87 del 25 marzo 2026*

Codice pratica: MCA/2024/154.

Procedura europea n. LV/H/0292/001-004/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LACOSAMIDE OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in Rupnuc iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318019 (in base 10) 1KWMU3 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318021 (in base 10) 1KWMU5 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318033 (in base 10) 1KWMUK (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318045 (in base 10) 1KWMUX (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318058 (in base 10) 1KWMVB (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318060 (in base 10) 1KWMVD (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318072 (in base 10) 1KWMVS (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318084 (in base 10) 1KWMW4 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318096 (in base 10) 1KWMWJ (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318108 (in base 10) 1KWMWW (in base 32).

Principio attivo: Lacosamide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: OLPHA AS - Rupnuc iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318019 (in base 10) 1KWMU3 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318021 (in base 10) 1KWMU5 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318045 (in base 10) 1KWMUX (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318058 (in base 10) 1KWMVB (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318072 (in base 10) 1KWMVS (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318096 (in base 10) 1KWMWJ (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposta sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318033 (in base 10) 1KWMUK (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318060 (in base 10) 1KWMVD (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318084 (in base 10) 1KWMW4 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318108 (in base 10) 1KWMWW (in base 32);

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.



ni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01749

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel DOC».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 90 del 27 marzo 2026*

Codice pratica: DC/2024/455.

Procedura europea n. DE/H/8245/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PERAMPANEL DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121, Milano, Italia.

Confezioni:

«2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516019 (in base 10) 1K44MM (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516021 (in base 10) 1K44MP (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516033 (in base 10) 1K44N1 (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516045 (in base 10) 1K44NF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516058 (in base 10) 1K44NU (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516060 (in base 10) 1K44NW (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516072 (in base 10) 1K44P8 (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516084 (in base 10) 1K44PN (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516096 (in base 10) 1K44Q0 (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516108 (in base 10) 1K44QD (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516110 (in base 10) 1K44QG (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516122 (in base 10) 1K44QU (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516134 (in base 10) 1K44R6 (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516146 (in base 10) 1K44RL (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516159 (in base 10) 1K44RZ (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516161 (in base 10) 1K44S1 (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516173 (in base 10) 1K44SF (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516185 (in base 10) 1K44ST (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516197 (in base 10) 1K44T5 (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516209 (in base 10) 1K44TK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516211 (in base 10) 1K44TM (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516223 (in base 10) 1K44TZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516235 (in base 10) 1K44UC (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516247 (in base 10) 1K44UR (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516250 (in base 10) 1K44UU (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516262 (in base 10) 1K44V6 (in base 32).

Principio attivo: perampanel.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical Co. INC. 95, Marathonos Avenue - Pikerimi - Attica, Atene, Grecia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 26 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01750

### **Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Livurox»**

Con la determina n. aRM - 52/2026 - 5620 del 1° aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della PRO.MED.CS Praha a.s., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LIVUROX

confezione: 048942015

descrizione: «250 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/pvdc/al

confezione: 048942027

descrizione: «250 mg capsule rigide» 40 capsule in blister pvc/pvdc/al

confezione: 048942039

descrizione: «250 mg capsule rigide» 50 capsule in blister pvc/pvdc/al

confezione: 048942041

descrizione: «250 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al

confezione: 048942054

descrizione: «250 mg capsule rigide» 80 capsule in blister pvc/pvdc/al

confezione: 048942066

descrizione: «250 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01751

### **Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Medac».**

Con la determina n. aRM - 51/2026 - 3720 del 1° aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Medac Pharma Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ANIDULAFUNGINA MEDAC

confezione: 045563018

descrizione: «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01752

## **ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE**

### **Adozione del regolamento «Tutela del territorio dal rischio generato dalle attività aeronautiche»**

Si avvisa che, sul sito *web* istituzionale dell'ENAC, è stato pubblicato il regolamento «Tutela del territorio dal rischio generato dalle attività aeronautiche (ex articoli 707, comma 5, e 715 del codice della navigazione)», adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 15/2025 del 24 marzo 2025.

26A01753



## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Limitazione delle funzioni per il titolare del Consolato onorario di Port of Spain (Trinidad e Tobago)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO  
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Mirko D'Alessio, Console onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Panama;

i) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Panama delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Panama, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Panama;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Panama;

p) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Panama dello schedario dei connazionali residenti;

q) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali;

r) svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A01759

### Soppressione del Vice Consolato onorario di Grimstad (Norvegia) e istituzione del vice Consolato onorario di Kristiansand (Norvegia).

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO  
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario di Grimstad (Norvegia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Kristiansand (Norvegia) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Oslo, con la seguente circoscrizione territoriale: le Contee di Aust-Agder e Vest-Agder.

Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2026


Il direttore generale: LIMONCINI

26A01760

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio per la tutela del Grana Padano DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, visto l'art. 61, comma 3 del DM 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.



Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3 del DM 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.

ALLEGATO

#### DISCIPLINARE GRANA PADANO D.O.P.

##### Art. 1.

La denominazione di origine protetta GRANA PADANO si riferisce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

##### Art. 2.

Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo sono:

Forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate.

diametro della forma: da 35 a 45 cm;

altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso: da 24 a 40 kg da intendersi riferito al peso medio dell'intera partita sottoposta a spertizzazione con una tolleranza del 2,5% della singola forma, purché le forme che beneficiano della tolleranza siano parte di una intera partita la quale rientri nei parametri succitati;

crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;

pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.

Colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; è espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale;

colore della pasta: bianco o paglierino; aroma: fragrante;

sapore: delicato.

Ferme restando le caratteristiche sopra ricordate, sono ammesse tolleranze relativamente alla struttura della crosta e/o della pasta, come previsto dal successivo art. 5.

La composizione aminoacidica specifica del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con ninidrina.

La composizione isotopica specifica del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS).

La composizione del profilo minerale specifico del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa con sorgente al plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS).

Il contenuto di lisozima nel prodotto finito - ove impiegato in caseificazione - misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione in fluorescenza, deve essere corrispondente alla quantità dichiarata e verificata nel processo di caseificazione.

Il GRANA PADANO D.O.P. nella tipologia «grattugiato» è ottenuto esclusivamente da formaggio intero già certificato. Nei limiti e alle condizioni specificate al successivo art. 7, è tuttavia consentito l'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato.

Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione del GRANA PADANO D.O.P.

Il confezionamento deve avvenire immediatamente, senza nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.

Ferme restando le caratteristiche tipiche del GRANA PADANO D.O.P. la tipologia «grattugiato» deve presentare le seguenti caratteristiche:

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0.5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%.

##### Art. 3.

La zona di produzione e di grattugiatura del GRANA PADANO D.O.P. è il territorio delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini, nonché i seguenti comuni della Provincia di Bolzano: Anterivo, Laurengo, Proves, Senale-S. Felice e Tredena.

##### Art. 4.

Il formaggio GRANA PADANO DOP è prodotto a partire da latte crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitura, rispettoso delle caratteristiche del latte.

La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall'inizio della prima mungitura. È consentita la raccolta unica del latte entro ventisei ore dall'inizio della prima mungitura, a condizione che lo stesso sia mantenuto a una temperatura non superiore a 12°C, garantendo in ogni caso il rispetto del limite normativo di 100.000 ufc/ml al termine del periodo di conservazione.

L'alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di gravidanza.

L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte del GRANA PADANO D.O.P., come individuato all'art. 3.

Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.

Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, così come individuato all'art. 3.

I foraggi ammessi sono:

*Foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalciati.*

Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturcino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, vecchia e favino.

Fieni: ottenuti dall'essiccazione in campo, con tecniche di aerossiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi.

Paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale.

Insilati, non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana:

trinciato di mais;

fieni silo.



**Mangimi ammessi**

Di seguito è riportato l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi, nell'alimentazione delle vacche in lattazione, degli animali in asciutta e delle manze oltre i sette mesi di gravidanza destinate alla produzione del latte per la trasformazione in formaggio GRANA PADANO D.O.P.

**Cereali e loro derivati**

Mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati.

Pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in Pastone integrale di mais o in Pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in Pastoni di farina umida.

**Semi oleaginosi loro derivati:**

soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

**Tuberi e radici, loro prodotti:**

patata e relativi derivati.

**Foraggi disidratati:**

essenze foraggiere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

**Derivati dell'industria dello zucchero:**

polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate; melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

**Semi di Leguminose, carrube:**

pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati.

carrube: essiccate e relativi derivati.

**Grassi:**

grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi oli di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

**Minerali**

Sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

**Additivi**

Vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti), aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

È ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».

**Art. 5.**

Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.

Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non inferiore agli 8°C.

È ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di più munte miscelate dopo averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente.

È pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte è lasciata riposare e affiorare naturalmente.

Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a temperatura compresa tra 8 e 20°C, in modo che il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo è di 1,15. Detto rapporto è altresì consentito per ogni altro caso in cui il latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata riposare.

Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non può subire alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi lo status di latte crudo naturale.

Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con rivestimento interno in rame.

È ammesso l'uso di liozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte, in miscelazione o in caldaia.

La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di siero innesto naturale.

Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidità di fermentazione del siero innesto a 24 ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50ml è ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, l'aggiunta di batteri lattici autoctoni, quali *Lactobacillus helveticus* e/o *lactis* e/o *casei*, all'inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.

La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli diventano elastici, a una temperatura massima di 56°C e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo di settanta minuti a decorrere da fine cottura.

Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno trentasei ore, che imprime i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo di tempo fra i dodici e i venticinque giorni a decorrere dalla messa in salamoia.

All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o sostare per non oltre ventiquattro ore in ambienti riscaldati, ad una temperatura compresa tra i 25° e i 60°C.

La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a decorrere dalla formatura.

Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà altezza dello scalzo, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con l'impiego di latte crudo e che altresì rispetta tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all'art. 2 viene sottoposto ad espertizzazione, non prima del compimento dell'ottavo mese dalla formatura.

L'espertizzazione dovrà verificare che il prodotto abbia effettivamente le caratteristiche richieste dall'art. 2. In caso contrario, verrà asportato il logo Grana Padano e verranno cancellati i contrassegni di origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura.

Il Grana Padano viene classificato in «scelto sperlato», «zero» ed «uno».

Per Grana Padano «scelto (sperlato)» si intende il formaggio che non presenta alcun difetto sia interno che esterno.

Per Grana Padano «0» (zero) si intende il formaggio che, pur restando «scelto» per quanto riguarda la struttura della pasta, presenta dei piccoli difetti di crosta, tecnicamente chiamati «correzioni».

Per Grana Padano «1» (uno) - anche detto «sottoscelto» - si intende il formaggio che presenta correzioni o leggeri difetti di crosta o di struttura interna, occhiatura leggermente accentuata e martello un po' lento.

Il prodotto non può essere commercializzato come GRANA PADANO D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di età. Prima di detto termine il formaggio non può uscire dalla zona di produzione.

**Art. 6.**

Il controllo per l'applicazione del presente Disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/2006.

**Art. 7.**


Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO D.O.P., inteso come qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato, sia munito che privo di crosta (scalzo) - con impiego della denominazione di origine protetta e del logo che lo contraddistingue, può avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l'una relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa al grattugiato. Qualsiasi tipologia di prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) è assimilata al grattugiato e soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso.

L'autorizzazione al preconfezionamento non è richiesta nel solo caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga preparata nel punto vendita.

**Vincoli territoriali per la tipologia «grattugiato»**

Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualità, assicurare la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del formaggio GRANA PADANO D.O.P. per la tipologia «grattugiato» e per le tipologie ad esso assimilate potranno essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all'interno della zona di produzione individuata all'art. 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato nella predetta zona.



Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il preventivo nulla osta da parte dell'Organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente.

Limiti e condizioni per l'utilizzo degli sfridi di GRANA PADANO D.O.P. nella produzione di grana padano «grattugiato»

L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» D.O.P. in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato, è consentito unicamente alle seguenti condizioni:

- a) Deve essere comunque rispettata la percentuale massima di crosta del 18%, di cui al precedente art. 2.
- b) Deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme intere di «Grana Padano» D.O.P. dalle quali provengono gli sfridi. A tale fine, per poter utilizzare gli sfridi delle lavorazioni è necessario compilare l'apposita scheda di lavorazione, fornita dal Consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione e gli estremi del documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle forme in questione, nonché il quantitativo di sfridi ottenuti dalla lavorazione delle medesime.
- c) Nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli sui contenitori o sugli involucri contenenti gli sfridi, dovranno essere chiaramente indicati i rispettivi numeri di matricola del caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione.
- d) Il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale. È quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla produzione di «Grana Padano» grattugiato.

Art. 8.


Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di origine protetta GRANA PADANO e che deve dunque comparire sulle forme intere di formaggio GRANA PADANO D.O.P. è costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo, nel font proprietario denominato «Padano».

Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. è individuato mediante i contrassegni:


A) Sulle forme:

1 - della tipologia GRANA PADANO

Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO» scritte in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiate, sfalsate tra loro e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo lo spazio dove figura il logo GRANA PADANO come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che costituiscono la sigla della provincia nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuna una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo UE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio dove figura il logo GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo UE figura alla destra del quadrifoglio e il logo GRANA PADANO e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.




sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:




2 - della tipologia TRENTINGRANA

Unicamente per il GRANA PADANO D.O.P. prodotto nella Provincia autonoma di Trento, nonché nell'intero territorio amministrativo dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano indicati all'art. 3, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, è consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.

Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «TRENTINO», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere «TN» in carattere maiuscolo, sigla della Provincia di Trento nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «D.O.P.», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo UE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio dove figura il logo GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo UE figura alla destra del quadrifoglio e il logo GRANA PADANO e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.



sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:



L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «GRANA PADANO» e un codice che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilità del prodotto.

Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura all'interno della zona di produzione e che presenti le caratteristiche qualitative sottoriportate, può essere individuato come «RISERVA»:

- scelto sperlato;
- pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;
- colore omogeneo bianco o paglierino;
- assenza di odori anomali;
- sapore fragrante e delicato.

L'appartenenza alla categoria «Grana Padano» RISERVA viene sancita da un secondo marchio, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori.

Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo.

La riproduzione del marchio in questione è la seguente:




Il marchio viene apposto in prossimità del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove già figura il marchio GRANA PADANO.

**B) Sulle confezioni**

Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO, che costituisce il contrasegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO, così come descritto all'inizio del presente articolo.



Nella riproduzione sulle confezioni, esso insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero. I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:



TRATTO PER NERO




TRATTO PER GIALLO



MARCHIO COMPLETO



**Font: Padano**



**ABCDEFGHIJKLMN  
 OPQRSTUVWXYZO  
 123456789abcdef  
 ghijklmnopqrstuv  
 wxyz!?"-.,£\$%&  
 /()=@^°`\*+##><ÀÈ  
 ÉÌÒÙ`àèé`ìòù€®©**

Dimensione minima consentita:



Le confezioni contenenti formaggio Grana Padano DOP rientranti nella specifica tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata, cioè ottenuto da forme contraddistinte dalle specifiche fasce marchianti previste per detta tipologia, saranno caratterizzate dalla seguente riproduzione sui materiali di confezionamento e nel materiale pubblicitario relativo:




Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualità mediante la seconda espertizzazione, sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi» e il «Grana Padano RISERVA Oltre 24 Mesi».

Sulle confezioni di Grana Padano, a partire dal 12 mesi, è inoltre consentita la specifica della stagionatura effettiva.

Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovrà essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposita numerazione, di colore giallo su nero, con aggiunta la scritta «oltre X mesi».

In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per l'indicazione delle stagionature:






Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesì», oltre al logo GRANA PADANO come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio RISERVA.

Il logo in questione risulta così composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore è iscritta la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, mentre dentro quella inferiore sono iscritti il numero «20» e la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo.

Il disegno in questione è realizzato in colore oro ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per l'oro.

I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:



Sulle confezioni di Grana Padano che a suo tempo abbia ricevuto sulla forma il marchio «RISERVA - Oltre 20 Mesi», è consentita la specifica della stagionatura effettiva di Oltre 24 Mesi di età.

Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovrà essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposito logo, analogo a quello sopra descritto per il formaggio «RISERVA - OLTRE 20 MESI», ma con scritta nera su fondo oro.


In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per riprodurre lo specifico logo in questione:



Come già per il formaggio della categoria «RISERVA - OLTRE 20 MESI», sulle confezioni recanti il logo in questione verrà riprodotto anche il logo GRANA PADANO come sopra descritto.

Lo sviluppo dei loghi stagionatura sarà quello riportato per chiarezza nello schema seguente:

### SVILUPPO LOGHI STAGIONATURA



26A01723

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUI-083) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 1 0 \*

€ 1,00

